



Circolare Speciale **41/2023** Straordinaria

pagine: 7

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) della Regione Friuli Venezia Giulia

Dal 1.01.2023 è in vigore in tutto il Friuli Venezia Giulia l'ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) che si applica agli immobili posseduti nel territorio regionale.

L'ILIA, istituita con la legge regionale 14.11.2022, n. 17, sostituisce nel territorio regionale l'imposta municipale propria (IMU), che continua ad applicarsi agli immobili ubicati al di fuori del territorio regionale.

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022, n. 17 - Circ. 1/2023 Regione Friuli Venezia Giulia

La legge regionale 14.11.2022, n. 17 ha istituito, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1.01.2023, ha sostituito l'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, c. 738 della L. 27.12.2019, n. 160.

La legge stessa è stata pubblicata nel supplemento ordinario del 16.11.2022, n. 43 al BUR del 16.11.2022, n. 46.

La normativa regionale ha dato attuazione alla previsione di cui all'art. 51, c. 4, lett. b-bis) dello Statuto di autonomia, così come modificato dal D. Lgs. 25.11.2019, n. 154 che ha recepito l'Accordo del 25.02.2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

SCHEMA DI SINTESI

NORMATIVA REGIONALE AUTONOMA



La Regione Friuli Venezia Giulia ha acquisito la competenza a disciplinare autonomamente un tributo immobiliare già previsto dalla normativa statale introducendo, nel territorio regionale, una propria disciplina.



Nel fare questo, il legislatore regionale ha scelto di operare, in questa prima fase, in un quadro di sostanziale continuità con il previgente quadro normativo statale.



Ciò al fine di consentire ai Comuni della regione di avvalersi delle procedure gestionali esistenti e di mantenere inalterato il loro equilibrio finanziario.

ELEMENTI DI NOVITÀ



Si è colta l'occasione per introdurre, laddove ritenuto opportuno, delle innovazioni rispetto alla disciplina dell'Imu nazionale, sia per regolamentare meglio taluni aspetti sistematici del tributo locale immobiliare che per garantire ai Comuni della regione più ampi margini di manovrabilità del tributo.



• In particolare e a titolo indicativo, si possono enunciare i seguenti elementi di novità:

- .. l'introduzione di una apposita categoria costituita dai **fabbricati strumentali** all'attività economica;
- .. un più appropriato inquadramento **dell'abitazione principale** e degli altri fabbricati abitativi (in termini di "esclusione" anziché di "esenzione" dal tributo);
- .. l'obbligo di adozione della **delibera di fissazione del valore venale delle aree fabbricabili**;
- .. le **aliquote** applicabili agli immobili;
- .. l'inserimento, all'interno della potestà regolamentare del Comune, di una nuova esenzione per i **fabbricati ad uso abitativo dichiarati inagibili e di fatto inutilizzati**, a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva.

FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

REGIME ORDINARIO

- Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. b) della legge regionale 17/2022, per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il fabbricato (a sua volta qualificato quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, così come definito, rispettivamente, dagli artt. 53 e 55 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
 - **La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per destinazione e non per natura.** Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell'ambito di quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d'impresa (cioè, in sostanza, diversi da quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all'immobile dal possessore mediante l'utilizzo dello stesso per l'esercizio della propria attività d'impresa.
- Pertanto, due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva:
 1. l'utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa commerciale;
 2. la coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.
 - Quanto al primo punto, l'esclusività nell'utilizzo del fabbricato fa sì che siano qualificabili come strumentali **solamente quelli utilizzati in via esclusiva nell'ambito dell'impresa o dell'arte o della professione esercitata dal possessore.**
 - Relativamente al secondo aspetto, ovvero la necessaria coincidenza tra possessore e utilizzatore, la normativa regionale ha inteso circoscrivere il perimetro di questa fattispecie ai fabbricati utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria attività economica.

Tavola n. 1

Esempi di qualificazione come fabbricato strumentale

Esempio n. 1	Immobile utilizzato promiscuamente sia a fini abitativi che per l'esercizio dell'attività economica da parte del possessore-utilizzatore che esercita un'arte, una professione o un'impresa commerciale.	L'immobile non rientra nella nozione di fabbricato strumentale all'attività economica per mancanza del requisito dell'utilizzo.
Esempio n. 2	Fabbricato censito in categoria C/1 (negozi e botteghe) non utilizzato dal possessore per l'esercizio della sua attività di vendita al dettaglio, ma concesso in affitto ad altro soggetto.	L'immobile non rientra nella nozione di fabbricato strumentale all'attività economica per mancanza del requisito della coincidenza tra possessore ed utilizzatore dell'immobile.

REGIME TRANSITORIO PER L'ANNO 2023

- I fabbricati strumentali all'attività economica sono oggetto di un regime transitorio applicabile per il solo primo anno di vigenza della legge regionale 17/2022.
- Pertanto, con riferimento esclusivo all'esercizio 2023, si considerano fabbricati strumentali all'attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 17/2022, ovvero:
 - a) A/10 - uffici e studi privati;
 - b) A/11 - abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l'abitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi⁽¹⁾;
 - c) gruppo catastale B - fermo restando quanto previsto dall'art. 11;
 - d) C/1 - negozi e botteghe;
C/3 - laboratori per arti e mestieri;
C/5 - stabilimenti balneari e di acque curative;
 - e) gruppo catastale D - fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- La presunzione di strumentalità ha lo scopo di agevolare i Comuni, nel primo anno di applicazione della nuova imposta, dispensandoli dall'attività di ricevimento, gestione e inserimento delle dichiarazioni relative alla nuova fattispecie impositiva.
- Inoltre, sempre per l'anno 2023 e con carattere residuale, rimane ferma la facoltà, prevista dal c. 2 dello stesso art. 18 della legge regionale 17/2022, per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della menzionata legge regionale, di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell'aliquota correlata alla fattispecie.

Nota⁽¹⁾

In tal senso se il fabbricato è una abitazione principale, godrà della relativa esenzione, allo stesso modo se si tratta del 1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata, o di fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriore rispetto ai precedenti, si vedrà applicata la specifica aliquota, se prevista dal Comune.

ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI ABITATIVI

DEFINIZIONE

- Nel definire l'abitazione principale, il legislatore regionale ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 12.09.2022, n. 209 in cui la Corte stessa, nel ridisegnare la nozione di abitazione principale, ha eliminato ogni riferimento alla dimora abituale e alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
- L'abitazione principale o assimilata rientra tra le fattispecie impositive esenti dall'imposta, mentre i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata sono soggetti alle specifiche aliquote.
- Per meglio comprendere le diverse casistiche e le relative fattispecie di trattamento, si rinvia alla tabella sottostante nella quale vengono classificati l'abitazione principale e i diversi fabbricati abitativi riconducibili ad un medesimo possessore, nonché ulteriori rispetto all'abitazione principale.

FATTISPECIE

Numero	Fattispecie	Norme di riferimento
1.	Abitazione principale e assimilata.	Artt. 4 e 11, c. 1, lett. a)
2.	1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	Art. 9, c. 2
3.	Fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto a quelli di cui al n. 2	Art. 9, c. 3

- Il legislatore regionale non ha, al momento, previsto un'aliquota differenziata tra la 2° e la 3° fattispecie e, pertanto, l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 13, c. 2 della legge regionale 17/2022, troverà applicazione solo ove i Comuni abbiano previsto, nell'ambito della propria autonomia impositiva, aliquote differenziate per tali fabbricati. In tale ultimo caso e in assenza della dichiarazione, verrà applicata a tutti i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata l'aliquota di cui all'art. 9, c. 3.
- Si precisa che la 2° e la 3° fattispecie presuppongono, quale territorio di riferimento, l'intero territorio regionale, anche se i fabbricati abitativi risultano siti in Comuni differenti.

VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

DELEBERE

- L'art. 7, c. 6 della legge regionale 17/2022 introduce l'obbligo, a carico dei Comuni, di determinare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
- In sede di prima applicazione, i Comuni dovranno deliberare tali valori nel periodo intercorrente tra l'1.01.2024 e il 31.12.2024, di modo che i valori così deliberati trovino applicazione a partire dal 1.01.2025.
- I Comuni procederanno, poi, a revisioni periodiche, che non potranno superare l'intervallo di 10 anni.
- La determinazione dei valori è rimessa ad uno o più tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale e individuati secondo le modalità e nel numero definiti dal Regolamento comunale in materia di ILIA.
- Si specifica, in tal senso, che è rimessa ai Comuni la facoltà di decidere se fare ricorso a tecnici presenti all'interno della pianta organica dell'Ente oppure rivolgersi ad esperti esterni, ad esempio in assenza di tali professionalità tra i dipendenti dell'Ente. Resta fermo che, in ogni caso, dovranno essere rispettati i requisiti di professionalità previsti dalla normativa regionale.
- Si precisa, inoltre, che i Comuni potranno fare ricorso alle forme associative tra Enti locali per la nomina congiunta di uno o più tecnici abilitati.
- Infine, si fa presente che, nel Regolamento comunale, dovrà essere appositamente indicato anche l'Organo competente ad adottare la delibera di fissazione del valore venale delle aree.

ALIQUEUTE

DIFFERENZE RISPETTO AD IMU

- L'art. 9 della legge regionale 17/2022 introduce un differente sistema di aliquote rispetto a quello in uso sotto la previgente disciplina statale dell'IMU.
- In particolare, il legislatore regionale ha distinto gli immobili, già ricompresi dallo Stato nell'unica categoria residuale degli "altri immobili", in 5 fattispecie suscettibili di un trattamento differenziato:
 - 1) primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;
 - 2) ulteriori fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale;
 - 3) fabbricati strumentali all'attività economica;
 - 4) aree fabbricabili;
 - 5) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (e diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli).

Tavola n. 2

Aliquote Ilia

- La seguente tabella riassume le diverse aliquote. In particolare, vengono individuate l'aliquota di base e gli spazi di manovrabilità riconosciuti all'Ente locale sia in diminuzione (aliquota minima) che in aumento (aliquota massima).

Immobile	Articolo/comma	Aliquota base %	Aliquota minima %	Aliquota massima %
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Art. 9, c. 1	0,5	0	0,6
1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	Art. 9, c. 2	0,86	0	1,06
Altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al 1°	Art. 9, c. 3	0,86	0	1,06
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Art. 9, c. 4	0,1	0	0,1
Terreni agricoli	Art. 9, c. 5	0,76	0	1,06
Aree fabbricabili	Art. 9, c. 6	0,86	0	1,06
Fabbricati strumentali attività economica	Art. 9, c. 7	0,86	0	0,96
immobili diversi dai precedenti	Art. 9, c. 8	0,86	0	1,06

- Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze, permane l'imponibilità e la previsione della detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4. Come già previsto per l'IMU, la detrazione continua ad applicarsi proporzionalmente alla quota di possesso, nei casi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi.
- Infine, preme evidenziare come l'esercizio delle facoltà di riduzione o aumento delle aliquote richieda il rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione oltre che degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

REGOLAMENTO COMUNALE

- L'entrata in vigore dell'ILIA prevede l'adozione di un nuovo regolamento comunale.
- In tal senso, nei mesi scorsi, è stata messa a disposizione dei Comuni una bozza da personalizzare secondo le casistiche proprie dei singoli Enti.
- I contenuti del nuovo regolamento si pongono in continuità con quelli già disciplinati sotto la previgente normativa statale, fatto salvo quanto previsto per due fattispecie:
 - .. la prima, di nuova istituzione, riguarda l'esenzione per i fabbricati abitativi dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva, fino al perdurare dello stato di inagibilità;
 - .. la seconda riguarda la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, attività questa già prevista sotto la vigenza della legge 160/2019, ma che, con l'adozione della disciplina regionale, diviene obbligatoria.

DICHIARAZIONE ILIA

- Per ciò che riguarda gli obblighi dichiarativi in vigenza dell'ILIA, così come previsti all'articolo 13 della legge regionale 17/2022, nelle more della già intrapresa interlocuzione con i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale, si rappresenta che, ad avvenuta conclusione della stessa, il Servizio tributi locali adotterà una circolare esplicativa dedicata all'argomento.

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE E RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

- L'art. 8, c. 1, della legge regionale 17/2022, ripropone gli stessi casi di riduzione della base imponibile del 50% già previsti per l'IMU.
- Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera c) della predetta norma, si precisa che il requisito del **possesso di una sola abitazione in capo al comodante** non vada più riferita all'intero territorio nazionale, così come avveniva in vigore dell'IMU, bensì al territorio regionale e ciò in ragione del fatto che, con l'istituzione dell'ILIA l'ambito territoriale di efficacia della norma diventa appunto quello della regione Friuli Venezia Giulia.
- Tale precisazione vale anche per la riduzione dell'imposta di cui all'art. 10, c. 2, della legge regionale 17/2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso e posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto, di cui fruiscono i soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE E REGIME TRANSITORIO PER L'ANNO 2023

- L'art. 14 della legge regionale 17/2022 disciplina l'invio telematico dei regolamenti e delle delibere comunali di approvazione delle aliquote al Ministero dell'economia e delle finanze mediante invio degli stessi al Portale del Federalismo fiscale.
- La norma regionale si pone in continuità con l'art. 1, c. 767 della L. 160/2019 anche con riferimento ai termini di invio e di pubblicazione, rispettivamente il 14 e il 28.10 di ogni anno.
- Resta fermo che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10, i regolamenti e le delibere di fissazione delle aliquote non produrranno effetti ed il Comune dovrà applicare quelli vigenti nell'anno precedente.
- Con riferimento a tale ultimo aspetto, si precisa che, per l'anno 2023, in considerazione del passaggio dalla disciplina nazionale a quella regionale, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione entro il termine del 28.10, il Comune applicherà le aliquote dell'imposta di cui all'art. 9 della legge regionale 17/2022 e non produrranno alcun effetto gli aumenti o le diminuzioni deliberati e non pubblicati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- L'art. 18 della legge regionale 17/2022 individua una serie di disposizioni valevoli per il solo anno 2023.
- Si tratta, in particolare, della presunzione di strumentalità per i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nei gruppi e nelle categorie catastali espressamente elencati al comma 1.
- Con riferimento all'ammontare della prima rata ILIA per l'anno 2023, si prevede che la stessa sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022 e, per gli enti non commerciali di cui all'art. 11, c. 1, lett. g), l'importo di entrambe le prime due rate è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022. Resta fermo, per entrambe le fattispecie, il conguaglio sulla rata a saldo calcolato sulla base alle aliquote pubblicate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17/2022.
- La norma stabilisce, infine, le conseguenze nel caso in cui i Comuni non ottemperino, per l'anno 2023, all'obbligo di pubblicazione di cui al precitato articolo 14. Tale ipotesi ricomprende al suo interno sia il caso in cui la delibera non sia stata adottata, sia il caso in cui la stessa sia stata adottata, ma non pubblicata nei termini di legge. In entrambe le fattispecie troveranno applicazione le aliquote dell'imposta previste dall'art. 9 della legge regionale n. 17/2022, senza che assuma rilievo qualsiasi variazione deliberata dall'Ente.

MAGGIORAZIONE TASI E CONTRIBUTO IFEL

- Con riferimento alla possibilità, riconosciuta dall'art. 1, c. 755 L. 160/2019, di applicare una **maggiorazione di aliquota pari allo 0,08% in sostituzione della maggiorazione TASI**, si precisa che la stessa è venuta meno in vigore dell'ILIA. L'articolo 9, infatti, nel disciplinare espressamente le aliquote applicabili alle diverse fattispecie impositive, nulla prevede al riguardo.
- È venuto altresì meno il contributo IFEL di cui all'art. 1, c. 771 L. 160/2019. La norma regionale, infatti, non ha riproposto tale disposizione e la stessa si pone al di fuori del rinvio di cui all'art. 19.

NEUTRALITÀ FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2023

- **A decorrere dall'esercizio 2023, in virtù della normativa regionale sull'ILIA, tutto il gettito dell'imposta locale sugli immobili spetterà al Comune, quale soggetto attivo del tributo. Infatti, la quota del gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, precedentemente riservata allo Stato, sarà riscossa direttamente dai Comuni.**
- L'art. 4, c. 8 D. Lgs. 25.11.2019, n. 154, prevede che, a garanzia della neutralità finanziaria nei rapporti tra lo Stato e il Sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, la Regione corrisponda annualmente allo Stato un importo pari a 92 milioni di euro annui, che rappresenta l'ammontare stimato del gettito originato dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservato all'Erario nel previgente regime impositivo.

RECUPERO DELLA QUOTA DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, PRECEDENTEMENTE RISERVATA ALLO STATO

- A decorrere dall'esercizio 2023, in virtù della normativa regionale sull'ILIA, la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni attinente alla quota del gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ex art. 1, c. 380, lett. f) L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), precedentemente riservata allo Stato, avviene attraverso il recupero a valere sulle risorse del Fondo Unico Comunale (FUC 2023), così come definito annualmente nella legge di stabilità regionale.
- Per l'esercizio 2023 il recupero è disciplinato dall'art. 9, c. 16 della legge regionale 28.12.2022, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2023), che rimanda alla Tabella P della medesima legge per la quantificazione del valore riferito ad ogni singolo Ente.

CODICI TRIBUTO

MOD. F24

- Dall'anno di imposta 2023 dovranno essere utilizzati, nei modelli di pagamento dell'imposta F24 e F24 EP, i codici tributo attribuiti all'ILIA di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E di data 24.02.2023, diversi da quelli utilizzati per l'IMU di cui alla L. 160/2019.

Tavola n. 3

Codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24 ordinario

Codice tributo	Denominazione	Norma di rif. L.R. 17/2022
5900	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze	Art. 9, c. 1
5901	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata	Art. 9, cc. 2 e 3
5903	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale	Art. 9, c. 4
5904	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni	Art. 9, c. 5
5905	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili	Art. 9, c. 6
5906	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica	Art. 9, c. 7
5907	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica	Art. 9, c. 8
5908	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D	Art. 9, c. 7
5909	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili	Art. 9, c. 8
5910	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento	Art. 19
5911	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento	Art. 19

Tavola n. 4

Codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24 Enti Pubblici (EP)

Codice tributo	Denominazione	Norma di rif. L.R. 17/2022
5901	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata	Art. 9, cc. 2 e 3
5903	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale	Art. 9, c. 4
5904	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni	Art. 9, c. 5
5905	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili	Art. 9, c. 6
5906	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica	Art. 9, c. 7
5907	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica	Art. 9, c. 8
5908	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D	Art. 9, c. 7
5909	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili	Art. 9, c. 8
5910	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento	Art. 19
5911	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento	Art. 19